

4/3/15



**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA**  
*Via Firenze di Lorenzo, 22- 24 - Perugia*

Prot. 4803 /2014

Al Signor Presidente  
dell'Ordine degli Avvocati di Perugia

Oggetto: Disposizioni sulla **NEGOZIAZIONE ASSISTITA**, disciplinata dall'art. 6 D.L. 132/2014  
conv. Con L. 10/11/2014 n. 162

Comunico, per opportuna conoscenza, le disposizioni impartite da questo Ufficio in relazione  
alla materia in oggetto indicata.  
Distinti saluti.

Perugia, 19/12/2014

Il Procuratore della Repubblica - regg.  
Dr. Antonella Duchini - agg

CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA  
19 DIC. 2014  
Prot. N. 4985



## Procura della Repubblica di Perugia

Prot. 34 /14

Disposizioni di servizio sulla "convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio" ex art. 6 D.L. 132/2014 conv. in L. 10 novembre 2014 n. 162

- Visto l'art.6 del D.L. n.132 del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014;
- Rilevato che l'articolo in parola disciplina l'ipotesi di accordi di natura privatistica e negoziale stipulati tra coniugi per raggiungere soluzioni consensuali di separazione, divorzio o modifica di quest'ultimi, i quali - ottenuta una valutazione favorevole da parte del Pubblico Ministero - possono essere immediatamente trascritti nei registri di stato civile con conseguenti intuibili effetti sullo *status personae*;
- che l'art. 6 citato distingue due ipotesi:
  1. separazione/divorzio (e modifica condizioni) tra coniugi che non abbiano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap ovvero figli economicamente non autosufficienti: in questo caso l'accordo raggiunto è trasmesso al PM il quale - quando non ravvisa IRREGOLARITA' - concede il nulla osta;
  2. separazione/divorzio (e modifica condizioni) tra coniugi che hanno figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap ovvero figli economicamente non autosufficienti: l'accordo di negoziazione deve essere trasmesso entro 10 giorni al PM il quale - quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli - lo AUTORIZZA, altrimenti (entro 5 giorni) lo trasmette al Presidente del Tribunale che fissa la comparizione delle parti e provvede senza ritardo;
- che è opportuno ricordare che l'accordo di negoziazione "produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali" sulla materia, e che l'accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale,

ragione per cui deve escludersi che l'ufficio possa detenere gli originali di tali atti come da taluno prospettato;

- ritenuto che laddove il comma 1 dell'art. 6 D.L. 132/2014 impone l'assistenza di "almeno un avvocato per parte" non può escludersi che l'avvocato possa essere il medesimo;
- ritenuto che occorre provvedere a regolamentare l'attività amministrativa inerente al servizio sopra indicato, in attesa di eventuali disposizioni ministeriali;

si dispone quanto segue

- nell'ambito del "Registro Affari Civili" di questa Procura - attualmente informatizzato - viene istituita una apposita sezione (a numerazione autonoma, progressiva, annuale) nella quale registrare il deposito degli atti di "negoiazione assistita" di cui in premessa con campi in cui andranno indicati:
  - nome delle parti (cognome dei ricorrenti diviso da /);
  - indicazioni dell'avvocato che cura il deposito;
  - data del deposito della convenzione;
  - campo OGGETTO: vengono valorizzati "nulla osta" ovvero "autorizzazione";
  - nominativo del PM;
  - campo ESITO (tale campo si valorizza in conseguenza dell'opzione utilizzata nel "campo oggetto", e potrà essere "nulla osta" o "rigetto" nell'ipotesi di cui all'art. 6, comma 2, prima parte DL 132/14 ovvero "autorizzazione" o "invio atti al Tribunale" nell'ipotesi di cui all'art. 6, comma 2, seconda parte DL 132/2014);
- l'Ufficio degli affari civili curerà l'annotazione in atti sia della data di deposito che della "data di restituzione/consegna" dell'atto di negoziazione assistita (identificando e facendo firmare per ricevuta chi materialmente cura il ritiro) munito del provvedimento autorizzativo del PM che andranno rilasciati in originale; la data della restituzione è dato assolutamente rilevante ove si consideri che l'avvocato della parte è obbligato a trasmettere entro il termine di 10 giorni all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia autenticata dallo stesso, dell'accordo (munito della certificazione attestante l'autografia delle firme e la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico), pena la sanzione di cui all'art. 6, comma 4 del D.L. 132/2014;
- sarà cura dell'Ufficio degli Affari Civili formare un fascicolo recante la numerazione attribuita dal registro informatico avente ad oggetto "negoiazione assistita", fascicolo nel quale conservare copia dell'atto di negoziazione assistita con relativo provvedimento del PM; ne verrà poi fatta raccolta annuale;
- a seguito di nulla osta o di autorizzazione, l'ufficio contatterà per le vie brevi l'avvocato richiedente avvisando di procedere al ritiro dell'atto; in caso di mancato ritiro entro 7 gg. si procederà alla comunicazione tramite PEC o fax allo studio dell'avvocato che ha curato il deposito;

- qualora il PM neghi l'autorizzazione, ritenendo la convenzione di negoziazione assistita "non rispondente all'interesse dei figli", gli atti dovranno essere prontamente trasmessi (5 giorni dal diniego) al Presidente del Tribunale di Perugia per dare seguito alla procedura sommaria delineata dall'art. 6, comma 2, ultima parte D.L. 132/2014. L'Ufficio Affari Civili di questa Procura si terrà copia di tutti questi atti conservandoli nel relativo fascicolo.

Perugia, 18/12/2014

Il Dirigente  
Dr. Valeria Pini  
*Valeria Pini*

Il Procuratore della Repubblica Reg  
dr. Antonella Duchini - Agg.

